

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 GIUGNO 2022, N. 12**

**NUOVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27
FEBBRAIO 1997, N. 3 E S.M.¹**

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Contenuto del regolamento)

1. Il presente regolamento riporta le disposizioni esecutive delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 e integrate dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 221 (di seguito NORME DI ATTUAZIONE), nonché della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m. recante "Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale" (di seguito LEGGE REGIONALE).

Art. 2 (PROGETTO PENSPLAN)

1. Per il pieno perseguimento di tutti i fini della LEGGE REGIONALE la Regione si avvale della società di cui all'articolo 3 della medesima LEGGE REGIONALE (di seguito PENSPLAN CENTRUM) cui spettano i compiti elencati all'articolo 5.

2. Il progetto regionale di welfare complementare (di seguito PROGETTO PENSPLAN) è rappresentato dalla missione perseguita da PENSPLAN CENTRUM attraverso l'attuazione dei compiti ad essa affidati dalla LEGGE REGIONALE. I fondi pensione contribuiscono, altresì, alla realizzazione del PROGETTO PENSPLAN attraverso l'assunzione degli impegni caratterizzanti il convenzionamento con PENSPLAN CENTRUM ai sensi dell'articolo 11.

3. Per la piena realizzazione del PROGETTO PENSPLAN la Regione dà atto della rilevanza del coinvolgimento e della compartecipazione attiva delle parti sociali, delle organizzazioni sindacali, degli istituti di patronato e delle associazioni rappresentative delle categorie economiche operanti sul territorio regionale e si impegna quindi a favorirne e a stimolarne la collaborazione.

Art. 3 (Destinatari degli interventi e dei servizi di cui alla LEGGE REGIONALE)

1. In base a quanto previsto dalla LEGGE REGIONALE sono destinatari/ie degli interventi e dei servizi nel complesso previsti dalla LEGGE REGIONALE stessa, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, tutti/e coloro che hanno la residenza nel territorio regionale, qualora siano iscritti/e ai fondi pensione di cui al comma 3.

2. L'attività di informazione e promozione del welfare complementare è rivolta a tutta la popolazione del territorio regionale.

3. Ai fini di cui al comma 1 per fondi pensione si intendono i fondi pensione nazionali o territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 3 commi 1, lettere da a) ad h), e 2, nonché dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e s.m., successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 4 (Iniziative nell'ambito del welfare complementare e disposizioni in materia di privacy)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 01 della LEGGE REGIONALE e per lo svolgimento dei compiti assegnati a PENSPLAN CENTRUM dall'articolo 3, comma 2-bis della

¹ In B.U. 16 giugno 2022, n. 24.

LEGGE REGIONALE stessa, da considerarsi di interesse pubblico rilevante ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la Regione e/o PENSPLAN CENTRUM adottano iniziative anche d'intesa o mediante collaborazione con altri titolari che effettuano trattamenti di dati personali per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico in materia previdenziale, assistenziale e di welfare. Tra Regione, PENSPLAN CENTRUM e/o gli altri titolari di cui al presente comma è comunque ammessa la comunicazione dei dati personali necessaria per il perseguimento delle suddette finalità e dei rispettivi compiti di interesse pubblico rilevante. Rimane salvo che il trattamento di dati personali appartenenti a categorie particolari per le predette finalità ed iniziative è consentito nei limiti di quanto previsto da disposizioni di regolamento regionale che specifichino i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali dell'interessato ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.

2. La Regione adotta iniziative volte a favorire la conoscenza e lo sviluppo della previdenza complementare nei confronti della popolazione del Trentino e dell'Alto Adige, anche d'intesa o mediante forme di collaborazione con l'INPS per il perseguimento di finalità di comune interesse in materia previdenziale e per l'esecuzione dei rispettivi compiti di interesse pubblico in tale materia. In particolare, per permettere agli iscritti ai fondi pensione convenzionati ai sensi dell'articolo 11, di avere un quadro completo sul proprio futuro previdenziale, la Regione acquisisce dai suddetti fondi pensione i documenti e i dati, anche di carattere personale, relativi alla simulazione della posizione previdenziale accumulata con la previdenza complementare regionale da rendere disponibili agli iscritti per il tramite dell'INPS e ad integrazione delle comunicazioni informative inviate agli stessi interessati dal medesimo Istituto su analoghe simulazioni relative alle pensioni statali. A tal scopo, i fondi pensione convenzionati comunicano i suddetti dati e/o documenti, relativi ai rispettivi iscritti, alla Regione che, tramite PENSPLAN CENTRUM, li acquisisce e trasmette all'INPS per il conseguente inoltro agli interessati, secondo le modalità concordate con il medesimo Istituto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. Per i programmi e le attività di cui all'articolo 3 comma 2-bis lettera h) della LEGGE REGIONALE e all'articolo 5 comma 1 lettera b) PENSPLAN CENTRUM, anche per conto della Regione, acquisisce dai fondi pensione convenzionati ai sensi dell'articolo 11 i necessari documenti e dati, anche di carattere personale relativi alle posizioni previdenziali dei rispettivi aderenti. I fondi pensione comunicano i suddetti dati e/o documenti a PENSPLAN CENTRUM che li tratta per le finalità anzidette e per l'effettuazione di comunicazioni anche a distanza con gli interessati in materia di previdenza, welfare complementare e altri progetti ed iniziative volti alla costituzione di forme di tutela sociale legati al risparmio previdenziale, al finanziamento e/o alla copertura di misure in caso di non autosufficienza, alla realizzazione di programmi di informazione, promozione ed educazione finanziaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di quanto previsto al precedente comma 1.

4. PENSPLAN CENTRUM adotta iniziative volte a favorire il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 3 comma 2-bis lettere f) e g) della LEGGE REGIONALE, nonché la conoscenza e lo sviluppo della sanità integrativa nei confronti della popolazione del Trentino e dell'Alto Adige, anche d'intesa o mediante forme di collaborazione con enti ed organismi anche associativi o mutualistici, con i Servizi sanitari pubblici delle due Province autonome e con i Fondi sanitari integrativi, per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 3 comma 2-ter della LEGGE REGIONALE. In particolare PENSPLAN CENTRUM, anche per conto della Regione, acquisisce da tali soggetti i necessari documenti e dati, anche di carattere personale della popolazione del Trentino e dell'Alto Adige. Gli enti ed organismi anche associativi o mutualistici, i Servizi sanitari pubblici delle due Province autonome e i Fondi sanitari integrativi comunicano i suddetti dati e/o documenti a PENSPLAN CENTRUM che li tratta per le suddette finalità in tema di non autosufficienza e sanità integrativa, ivi inclusa l'effettuazione di comunicazioni anche a

distanza con gli interessati, da considerarsi di interesse pubblico rilevante ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto di tale normativa e di quanto previsto dal precedente comma 1.

Art. 5 (Compiti di PENSPLAN CENTRUM)

1. In forza della LEGGE REGIONALE, PENSPLAN CENTRUM è tenuto a:
 - a) svolgere i compiti di cui all'articolo 3 comma 2-bis della LEGGE REGIONALE;
 - b) avviare, nell'ambito del welfare complementare, programmi di comunicazione e promozione istituzionale e/o svolgere attività di indagine e monitoraggio, anche per conto della Regione;
 - c) fornire agli/alle iscritti/e adeguate garanzie in ordine alle prestazioni erogate dai fondi pensione individuati all'articolo 3 comma 3 a norma dell'articolo 1-ter della LEGGE REGIONALE;
 - d) realizzare e/o eseguire ogni altro servizio e attività di interesse generale funzionale all'espletamento dei compiti ad essa affidati ai sensi dell'articolo 3 della LEGGE REGIONALE;
 - e) eseguire ogni ulteriore incarico di volta in volta conferito dalla Regione o, nell'ambito del controllo analogo, dalle Province autonome.
2. Ai fini di cui all'articolo 3 comma 2-bis lettera h) della LEGGE REGIONALE per programma di educazione finanziaria nell'ambito del welfare territoriale, si intendono le attività di informazione, formazione, sensibilizzazione e consulenza anche personalizzata neutrali al fine di rendere la popolazione del territorio più consapevole e responsabile nelle proprie scelte finanziarie con l'obiettivo di ridurre la vulnerabilità sociale e le disuguaglianze, aumentare la qualità di vita e garantire in tal modo un fondamentale diritto di cittadinanza.
3. Con riguardo alle attività di promozione, informazione e di comunicazione di cui all'articolo 3 comma 2-bis lettera h) della LEGGE REGIONALE e di cui al comma 1 lettera b) PENSPLAN CENTRUM è tenuto a sviluppare un'immagine di comunicazione, anche graficamente definita secondo quanto previsto dall'Allegato 1, che renda evidente il ruolo della Regione nel PROGETTO PENSPLAN.

Art. 6 (Capitale sociale e mezzi finanziari)

1. Al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla LEGGE REGIONALE in materia di previdenza complementare la Regione ha erogato a PENSPLAN CENTRUM le risorse di cui all'articolo 9 della LEGGE REGIONALE. Tali mezzi finanziari costituiscono il capitale sociale di PENSPLAN CENTRUM. Il capitale sociale e i relativi rendimenti sono strumentalmente utilizzati per erogare le prestazioni di natura esclusivamente pubblicistico-amministrativa di cui al presente articolo. L'investimento delle risorse avviene anche mediante intermediari finanziari, dovendo PENSPLAN CENTRUM limitare la sua attività alle sole operazioni istituzionali.
2. Tra i compiti individuati dall'articolo 5 e/o dal richiamato articolo 3 comma 2-bis della LEGGE REGIONALE, PENSPLAN CENTRUM utilizza le risorse di cui al comma 1 per far fronte ai seguenti compiti:
 - a) servizi amministrativi e contabili di cui all'articolo 3 comma 2-bis lettera a) della LEGGE REGIONALE aventi carattere essenziale ai sensi della deliberazione di cui all'articolo 17 comma 1, secondo quanto previsto all'articolo 9;
 - b) sostegno di cui all'articolo 3 comma 2-bis lettera b) della LEGGE REGIONALE, alternativo all'offerta dei servizi amministrativi e contabili, secondo quanto previsto all'articolo 10;
 - c) servizi e consulenze tecniche connessi alla materia della previdenza complementare;

- d) programma di informazione e promozione della previdenza complementare e di educazione finanziaria di cui all'articolo 3 comma 2-bis lettera h) della LEGGE REGIONALE;
 - e) interventi di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) della LEGGE REGIONALE finalizzati a sostenere la contribuzione ai fondi pensione dei soggetti residenti in regione, secondo quanto previsto al Titolo III;
 - f) garanzia agli/alle iscritti/e in ordine alle prestazioni erogate dai fondi pensione prevista dall'articolo 1-ter della LEGGE REGIONALE;
 - g) investimenti di cui all'articolo 3 comma 2-bis lettera d) della LEGGE REGIONALE.
3. Sono comunque esclusi dai compiti per i quali PENSPLAN CENTRUM utilizza le risorse di cui al comma 1 quelli relativi alla sanità integrativa e alla non autosufficienza, nonché quelli relativi ad ogni altra eventuale forma di tutela sociale diversa dalla previdenza complementare. Per tutti i compiti comunque esclusi si provvede con nuove assegnazioni regionali o, nel caso in cui i medesimi vengano attribuiti dalle due Province autonome nell'ambito del controllo analogo, con assegnazioni provinciali.
4. I costi dei servizi amministrativi e contabili di cui all'articolo 3 comma 2-bis lettera a) della LEGGE REGIONALE aventi carattere non essenziale secondo quanto definito dalla deliberazione di cui all'articolo 17 comma 1 sono a carico del fondo pensione convenzionato ai sensi dell'articolo 11.

Art. 7 (Comitato di sviluppo della previdenza complementare)

1. Il Comitato di sviluppo della previdenza complementare di cui all'articolo 8-ter della LEGGE REGIONALE (di seguito COMITATO) viene nominato, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del comma 2, con deliberazione della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura e rimane in carica per l'intera durata della stessa. I membri nominati in sostituzione di quelli dimessi per qualsiasi causa rimangono in carica per la durata residua del mandato.
2. I soggetti di cui all'articolo 8-ter comma 2 lettere dalla b) alla h) della LEGGE REGIONALE provvedono a designare i/le propri/ie rappresentanti in seno al COMITATO, nonché a designare un/una unico/a componente supplente che sostituisca quello/a effettivo/a o quelli/e effettivi/e in caso di assenza o impedimento a partecipare alle sedute. Il/La Presidente del COMITATO può nominare di volta in volta un/a suo/a delegato/a. Funge da segretario/a un/una dipendente della Regione.
3. Con riferimento all'articolo 8-ter comma 2 lettera c) della LEGGE REGIONALE i fondi pensione convenzionati con PENSPLAN CENTRUM ai sensi dell'articolo 11 designano uno/una, due o tre rappresentanti a seconda che abbiano fino a 50.000 iscritti/e, più di 50.000 e fino a 100.000 iscritti/e o più di 100.000 iscritti/e. A tal fine si prendono in considerazione i dati ufficiali pubblicati da COVIP relativi al 31 dicembre dell'anno precedente la nomina del COMITATO.
4. Il COMITATO si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto necessario su indicazione del/della Presidente o su richiesta motivata di almeno un quarto dei/delle suoi/sue componenti. Esso è regolarmente costituito con la presenza di un numero di componenti effettivi o supplenti pari alla metà più uno dei/delle componenti effettivi/e e delibera a maggioranza dei/delle presenti.
5. Il COMITATO viene informato dalla Regione in merito ai principi direttivi e all'impostazione delle attività del PROGETTO PENSPLAN, limitatamente alla previdenza complementare, nonché su ogni altro aspetto di carattere generale che interessi la previdenza complementare stessa, quali gli interventi ed i servizi previsti dalla LEGGE REGIONALE. In particolare il Comitato è informato annualmente dalla Regione, sulla base delle informazioni e dei dati forniti da PENSPLAN CENTRUM, circa l'andamento dei fondi pensione convenzionati ai sensi dell'articolo 11 in termini di adesioni, richieste di anticipazione, riscatti e prestazioni pensionistiche, nonché circa l'andamento della prestazione dei servizi e degli interventi di cui ai Titoli II e III.
-
-

6. Il COMITATO di sviluppo della previdenza complementare può formulare proposte in materia di previdenza complementare. Esso viene inoltre sentito sulle proposte di modifica regolamentare o legislativa che comportano delle innovazioni sostanziali nell'ambito della previdenza complementare regionale ed, a tal fine, esprime un parere obbligatorio non vincolante. Il carattere sostanziale di tali innovazioni è determinato dal Presidente del COMITATO.

7. Il COMITATO viene altresì sentito dalla Regione in ordine all'applicazione degli interventi previsti dall'articolo 6 della LEGGE REGIONALE.

TITOLO II

Servizi amministrativi e contabili

Art. 8 (Finalità della prestazione dei servizi)

1. Al fine dell'abbattimento o del sostegno dei costi amministrativi e contabili a carico dei soggetti, residenti in regione, iscritti ai fondi pensione di cui all'articolo 3 comma 3, PENSPLAN CENTRUM provvede ai sensi dell'articolo 3 comma 2-bis lettere a) e b) della LEGGE REGIONALE, secondo rispettivamente le modalità di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 9 (Servizi amministrativi e contabili in favore dei soggetti iscritti/e a un fondo pensione convenzionato con PENSPLAN CENTRUM)

1. Nei confronti dei soggetti residenti in regione, iscritti ad un fondo pensione convenzionato ai sensi dell'articolo 11, PENSPLAN CENTRUM presta servizi amministrativi e contabili direttamente tramite il fondo di appartenenza, secondo le modalità stabilite da PENSPLAN CENTRUM tramite la convenzione di cui all'articolo 11.

2. I fondi di cui al comma 1 usufruiscono gratuitamente, in favore dei/delle propri/e iscritti/e residenti in regione, dei servizi amministrativi e contabili aventi carattere essenziale secondo quanto definito con la deliberazione di cui all'articolo 17 comma 1, tenuto conto della sostenibilità degli oneri economici e gestionali che ne derivano.

3. Rimangono a carico dei fondi di cui al comma 1: i costi dei servizi amministrativi e contabili aventi carattere non essenziale; i costi dei servizi amministrativi e contabili riconducibili a soggetti non residenti in regione a prescindere dalla data di adesione e dalla situazione contributiva; le spese sostenute da PENSPLAN CENTRUM in nome e per conto dei fondi stessi, non immediatamente riconducibili ai/alle rispettivi/e iscritti/e residenti nel territorio regionale; le spese sostenute per l'erogazione di servizi logistici e/o di servizi ulteriori rispetto a quelli previsti nell'ambito del convenzionamento di cui all'articolo 11, anche se erogati da partner o fornitori esterni di PENSPLAN CENTRUM, richiesti dai fondi convenzionati medesimi.

4. Il venir meno della convenzione tra fondo pensione e PENSPLAN CENTRUM ai sensi dell'articolo 11, circostanza oggetto di comunicazione da parte di PENSPLAN CENTRUM agli/alle iscritti/e al fondo stesso, determina l'onere a carico dei/delle medesimi/e iscritti/e di richiedere l'intervento di cui all'articolo 10.

Art. 10 (Sostegno dei costi amministrativi e contabili in favore dei soggetti iscritti a un fondo pensione non convenzionato con PENSPLAN CENTRUM)

1. Ai soggetti residenti in regione, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, PENSPLAN CENTRUM eroga la somma onnicomprensiva annua di euro 13,00 per il sostegno dei costi amministrativi e contabili a loro carico, derivanti dall'adesione ad un fondo pensione non convenzionato ai sensi dell'articolo 11. Tale importo può essere rivalutato dalla Giunta regionale sulla base della media della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati delle due Province autonome.

2. Per poter beneficiare del contributo di cui al comma 1, gli/le interessati/e presentano a PENSPLAN CENTRUM, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo stesso apposita domanda redatta sul modulo fornito da PENSPLAN CENTRUM stesso, dalla quale deve risultare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) la residenza in un comune della regione da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda stessa;
- b) l'iscrizione da parte del/della richiedente, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo, a un fondo pensione di cui all'articolo 3 comma 3 non convenzionato ai sensi dell'articolo 11;
- c) la regolarità dei versamenti contributivi al fondo pensione a carico del/della richiedente durante l'anno di riferimento del contributo o, in alternativa, il versamento di contributi a carico del/della richiedente stesso/a, durante il medesimo periodo, per un importo complessivo pari almeno ad euro 360,00.

3. Il contributo spetta una sola volta all'anno anche in presenza dell'adesione a più fondi pensione non convenzionati e non spetta in caso di contemporanea adesione, nel periodo di riferimento del contributo stesso, anche ad un fondo pensione convenzionato ai sensi dell'articolo 11.

4. Le somme spettanti sono versate da PENSPLAN CENTRUM sulla posizione individuale previdenziale presso il fondo pensione cui risulta iscritto/a il/la beneficiario/ia.

5. Al fine di semplificare gli adempimenti di cui al comma 2 PENSPLAN CENTRUM è autorizzato a stipulare appositi accordi con i fondi pensione non convenzionati. Gli accordi devono esplicitamente escludere l'utilizzo in qualsiasi forma da parte di detti fondi dell'immagine di comunicazione unitaria del PROGETTO PENSPLAN, nonché della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Art. 11 (Convenzione con PENSPLAN CENTRUM)

1. La convenzione con PENSPLAN CENTRUM, per ottenere il diritto ad usufruire dei servizi amministrativi e contabili ai sensi dell'articolo 9 e per agevolare l'accesso dei/delle propri/ie iscritti/e agli interventi di cui al Titolo III, può essere stipulata con i fondi pensione di cui all'articolo 3 comma 3 con sede legale e struttura in regione, a condizione che ricorrano i seguenti requisiti:

- a) il fondo pensione sia conforme alla disciplina dettata dal D.Lgs. 252/2005 e s.m.;
- b) il fondo pensione applichi la LEGGE REGIONALE ed il presente regolamento, integrativi delle disposizioni nazionali, e collabori attivamente con la Regione e PENSPLAN CENTRUM per la piena attuazione della normativa vigente e il conseguimento dei fini da essa individuati;
- c) l'impostazione e l'attuazione della gestione del fondo pensione, siano e rimangano congrue e compatibili con l'impegno della Regione assunto in base alla LEGGE REGIONALE, nonché con l'obiettivo di offrire ai/alle propri/ie cittadini/e soluzioni adeguate e di qualità;
- d) tenuto conto dei servizi amministrativi e contabili messi a disposizione a titolo gratuito il fondo pensione riceva esclusivamente da PENSPLAN CENTRUM i servizi amministrativo-contabili identificabili con quelli aventi carattere essenziale erogati ai sensi del convenzionamento ed assuma scelte coerenti con l'obiettivo di minimizzare i costi a carico del fondo, e di riflesso, gli oneri che gravano sugli/sulle iscritti/e contenendo le quote di iscrizione e tutti i costi associativi e amministrativi, diretti e indiretti;
- e) il fondo pensione si coordini preventivamente con PENSPLAN CENTRUM per quanto attiene ogni decisione che implichi una revisione delle procedure adottate o impatti,

anche economicamente, sui servizi resi da PENSPLAN CENTRUM ai fondi pensione convenzionati;

- f) il fondo pensione garantisca una ricaduta fiscale sul territorio ovvero favorisca, compatibilmente con le strategie di investimento adottate, tenuto conto degli obiettivi di rendimento e rischio e nella piena salvaguardia degli interessi esclusivi degli/delle iscritti/e, una ricaduta locale delle risorse investite;
- g) al fine di non discriminare i propri aderenti, il fondo pensione favorisca in tempi ragionevoli ed in linea con l'evoluzione dell'offerta dei fondi pensione per i/le propri/ie iscritti/e la possibilità di scegliere autonomamente tra più modalità di investimento dei propri conferimenti, tra cui anche una modalità di investimento cd. life cycle;
- h) il fondo pensione partecipi mediante i/le propri/ie rappresentanti alle riunioni del COMITATO di cui all'articolo 7;
- i) il fondo pensione adotti l'immagine di comunicazione unitaria del PROGETTO PENSPLAN, secondo quanto riportato nell'Allegato 2, in tutti i rapporti con gli/le iscritti/e e in tutti i rapporti esterni al fine di consentire l'immediata percezione dell'identità e dell'unitarietà del PROGETTO PENSPLAN da parte dei/delle destinatari/ie e al fine di rendere evidente l'intervento della Regione;
- l) il fondo pensione attui misure idonee per consentire a PENSPLAN CENTRUM la piena esplicazione delle iniziative e dei compiti di cui agli articoli 4 e 5, contribuendo a mantenere distinti i servizi aventi carattere essenziale da quelli non essenziali e pertanto, in quanto ulteriori, a carico dei fondi ai sensi dell'articolo 9, anche qualora siano erogati attraverso istituti di patronato e/o altri organismi convenzionati a vario titolo;
- m) al fine di poter far fronte in maniera sistematica alle omissioni dei datori di lavoro in ordine ai versamenti dei contributi di previdenza complementare, il fondo pensione preveda nella propria regolamentazione l'obbligo per il datore di lavoro dell'invio della distinta contributiva;
- n) il fondo pensione si coordini preventivamente con PENSPLAN CENTRUM per ogni iniziativa attinente al welfare complementare regionale al fine di individuare le sinergie con gli altri soggetti aderenti al PROGETTO PENSPLAN e di contenere eventuali costi a carico di PENSPLAN CENTRUM e degli/delle iscritti/e ai fondi pensione con lo stesso convenzionati ai sensi del presente articolo.

2. I fondi pensione convenzionati ai sensi del presente articolo presentano alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 secondo lo schema allegato alla deliberazione di cui all'articolo 17 comma 1. Nella relazione vengono evidenziate altresì eventuali attività di investimento etico.

3. La convenzione di cui al presente articolo è elaborata da PENSPLAN CENTRUM sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione, anche tenuto conto della sostenibilità economica degli oneri economici e gestionali che ne derivano, nonché degli eventuali benefici a favore degli/delle aderenti.

4. La domanda di convenzionamento è presentata dal fondo alla Regione, per il tramite di PENSPLAN CENTRUM, unitamente alla convenzione redatta ai sensi del comma 3. La Regione verifica il rispetto dei requisiti prescritti al comma 1 ed entro 60 giorni dalla ricezione della domanda ne dispone l'accoglimento od il rigetto con provvedimento della Giunta regionale. La domanda di convenzionamento si intende ricevuta nel giorno in cui è stata depositata, ovvero è pervenuta alla Regione tramite PEC. Il termine è interrotto se la domanda risulta incompleta; in tale ipotesi il nuovo termine di 60 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della ulteriore documentazione mancante. Il termine è sospeso qualora la Regione chieda ulteriori informazioni ad integrazione della domanda presentata. In tali casi la Regione comunica a PENSPLAN CENTRUM e al fondo interessato l'inizio della sospensione del termine ed il momento in cui esso ricomincia a decorrere.

5. Con la firma della convenzione di cui al comma 1, il fondo pensione rientra a pieno titolo nel PROGETTO PENSPLAN, per cui gli/le iscritti/e al fondo stesso possono beneficiare, senza ulteriori adempimenti, dei servizi di cui all'articolo 9.

6. Eventuali modifiche della convenzione sono approvate con deliberazione della Giunta regionale secondo i termini e le modalità previsti al comma 4. Non sono oggetto di approvazione le modifiche di carattere strettamente tecnico-operativo attinenti alle modalità di erogazione dei servizi ovvero quelle che non incidono in maniera significativa sull'oggetto della convenzione, né le modifiche che si rendono necessarie ai fini dell'adeguamento a norme di legge e/o regolamentari anche attinenti alla normativa di settore riferibile ai soggetti istitutori dei fondi pensione.

7. Fermo restando il diritto di revoca del fondo convenzionato, la richiesta di disdetta della convenzione per perdita dei requisiti di cui al comma 1 e/o per violazione della convenzione stessa da parte del fondo pensione può essere richiesta alla Regione anche da PENSPLAN CENTRUM previo obbligatorio confronto con il fondo interessato, al quale sono chiamati a partecipare anche rappresentanti della Regione, al fine di evitare l'avvio della procedura di disdetta. Qualora nonostante l'espletamento della fase di confronto si ravvisi il permanere della violazione contestata, PENSPLAN CENTRUM provvede ad inoltrare la richiesta di disdetta alla Regione.

8. La Regione verifica tramite istruttoria la richiesta di disdetta e contesta gli addebiti al fondo interessato. Il fondo interessato, nei successivi 30 giorni, presenta le sue deduzioni e può richiedere formale audizione. Nel caso in cui all'esito del procedimento la Regione accerti la permanenza della violazione contestata, delibera la disdetta della convenzione con relativo provvedimento motivato della Giunta.

9. Salvo i casi di assoluta gravità, la disdetta è preceduta dalla diffida ad eliminare le violazioni entro un termine prefissato. Nel caso di disdetta della convenzione PENSPLAN CENTRUM garantirà al fondo pensione i servizi previsti dalla convenzione stessa per un tempo massimo di 6 mesi.

10. I fondi pensione cui è stata comunicata la disdetta della convenzione possono riottenere la stessa solo a seguito di nuova istanza e conseguente procedimento valutativo a norma del comma 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei riguardi dei fondi pensione che hanno già stipulato una convenzione con PENSPLAN CENTRUM anteriormente all'approvazione del presente regolamento.

TITOLO III

Interventi a sostegno dei versamenti contributivi in materia di previdenza complementare

Art. 12 (Contenuto e finalità degli interventi a sostegno dei versamenti nei fondi pensione complementari)

1. Il presente Titolo disciplina gli interventi di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) della LEGGE REGIONALE finalizzati a fronteggiare le meno favorevoli situazioni economiche, familiari e contributive degli/delle iscritti/e ai fondi pensione.

Art. 13 (Beneficiari/ie degli interventi in caso di situazioni di difficoltà economica e familiare)

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 14 coloro che possiedono contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) residenza in un comune della regione da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda;
- b) adesione ad un fondo pensione di cui all'articolo 3 comma 3 da almeno 2 anni al momento dell'insorgere della situazione di difficoltà per la quale si richiede il contributo;

- c) condizione economica espressa in termini di reddito equivalente netto non superiore a euro 30.000,00 annui per un nucleo familiare di un/una componente. Nel caso di più componenti si applicano le scale di equivalenza adottate dalle due Province autonome per il calcolo dei rispettivi indicatori della condizione economica familiare. La condizione economica è valutata secondo quanto definito con la deliberazione di cui all'articolo 17 comma 1 in base al sistema di calcolo ICEF per i residenti nella provincia di Trento, secondo i criteri previsti per la dichiarazione DURP per i residenti nella provincia di Bolzano. Tali limiti possono essere periodicamente rivalutati dalla Giunta regionale o corretti dalla stessa in base alle esigenze di una equilibrata gestione delle risorse di cui all'articolo 6;
- d) presenza di una condizione di difficoltà economica e familiare derivante da:
 - I) percezione di indennità previste a livello nazionale o provinciale collegate alla perdita di lavoro, qualora questa non sia dipendente dalla volontà del lavoratore, fatti salvi i casi in cui sussista comunque il diritto all'indennità ai sensi della rispettiva normativa;²
 - II) percezione di indennità previste a livello nazionale, regionale o provinciale collegate alle giornate di sospensione totale dal lavoro;
 - III) titolarità in via esclusiva di rapporti di collaborazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) con esclusione dei/delle titolari di pensione diretta;
 - IV) periodi di malattia e/o infortunio, che si prolunghino oltre al periodo indennizzato da parte dell'ente e del datore di lavoro.

2. La Regione si riserva di monitorare l'impatto sugli interventi di cui al presente articolo dell'adozione dei sistemi di valutazione della condizione economica di cui al comma 1 lettera c) e in ogni caso, sentito il COMITATO di cui all'articolo 7, di riesaminare periodicamente gli interventi di sostegno per adeguarli all'evoluzione economica e sociale e per tener conto degli equilibri finanziari propri del PROGETTO PENSPLAN.

3. PENSPLAN CENTRUM stabilisce la documentazione che deve essere presentata dai/dalle richiedenti per dimostrare la presenza delle suddette condizioni di difficoltà economica e familiare.

Art. 14 (Erogazione ed entità degli interventi in caso di situazioni di difficoltà economica e familiare)

1. A coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 13 comma 1 lettera d) punti I, III e IV spetta una somma pari a euro 33,00 a settimana per periodi anche non continuativi della durata minima di 4 settimane e massima di 208 settimane. La suddetta somma è pari a euro 11,00 per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 13 comma 1 lettera d) punto II.

2. Gli interventi di cui al comma 1, spettanti per il periodo intercorso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021, sono computati nel calcolo della durata massima di 208 settimane solo per il periodo eccedente le 26 settimane di contributo riferite al medesimo periodo.

3. Il numero di settimane per cui spetta ogni intervento è determinato, ove possibile, prendendo in considerazione i periodi indennizzati dall'ente che eroga l'indennità, in tutti gli altri casi, invece, dividendo per sette il numero di giornate in condizioni di difficoltà economica e familiare, escludendo dal computo eventuali resti.

4. Nel caso di cui all'articolo 13 comma 1 lettera d) punto III l'intervento di cui al comma 1 è erogato per i periodi non lavorati immediatamente successivi alla cessazione dei rapporti di cui al medesimo punto III.

² Punto sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D.P.Reg. 15 febbraio 2023, n. 3.

Art. 15 (Domanda degli interventi in caso di situazioni di difficoltà economica e familiare)

1. Gli/Le interessati/e agli interventi di cui all'articolo 14 devono presentare domanda a PENSPLAN CENTRUM, direttamente o tramite gli istituti di patronato od altri organismi convenzionati, utilizzando la procedura a tal fine predisposta, entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello in cui è terminata la condizione di difficoltà.

2. Le domande per l'accesso agli interventi, corredate delle documentazioni prescritte da PENSPLAN CENTRUM, sono presentate dagli/dalle interessati/e avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi della normativa vigente in materia. PENSPLAN CENTRUM, anche avvalendosi delle strutture pubbliche e dei loro organi quali ad esempio la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità comprensoriali, le Comunità di valle, controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte anche per gli aspetti relativi alla condizione economica. A tal fine viene utilizzato, anche, il metodo della verifica con controlli a campione. Nell'espletamento di tali controlli PENSPLAN CENTRUM può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

3. PENSPLAN CENTRUM può procedere al controllo della veridicità dei dati autocertificati anche mediante l'accesso alla banca dati dei/delle percettori/trici delle misure di sostegno al reddito istituita presso l'INPS.

4. Le somme spettanti sono versate da PENSPLAN CENTRUM al fondo pensione cui risulta iscritto/a il/la beneficiario/ia o risultava iscritto/a al momento della presentazione della domanda.

Art. 16 (Supporto al/alla lavoratore/trice in caso di omissioni contributive da parte del datore di lavoro)

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 per i quali il datore di lavoro omette il versamento dei contributi destinati a fondi di previdenza complementare, siano essi convenzionati o meno ai sensi dell'articolo 11, ovvero qualora i suddetti contributi non siano assegnati sulla posizione previdenziale dell'interessato/a, la Regione, tramite PENSPLAN CENTRUM e/o tramite gli istituti di patronato od altri organismi convenzionati, offre assistenza gratuita al fine di consentire al/alla lavoratore/trice di ottenere informazioni in merito alla propria posizione previdenziale.³

[2. Il diritto all'assistenza e al servizio di cui al comma 1 si matura trascorso un anno dalla verifica dell'esistenza del credito e può riguardare anche i crediti maturati successivamente a tale data, qualora l'importo complessivo dell'omissione contributiva spettante al/alla lavoratore/trice, incluso il TFR, verificato sulla base della documentazione a disposizione, sia almeno di importo pari ad euro 500,00. Il diritto al servizio legale gratuito è subordinato all'impegno, da parte del/della lavoratore/trice, a versare nel fondo complementare in cui è iscritto/a, il credito ottenuto mediante l'esito positivo del servizio medesimo.

3. L'assistenza ed il servizio legale gratuiti non spettano nel caso in cui, alla data di maturazione del diritto all'assistenza o al servizio stesso in base a quanto previsto al comma 2, il datore di lavoro sia assoggettato ad una delle procedure concorsuali previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 e s.m.

4. PENSPLAN CENTRUM fornisce in ogni caso agli/alle interessati/e adeguata informazione in ordine a quanto previsto dal presente articolo e stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande.

³ Comma modificato dall'art. 1 comma 1 lett. b) punto i) del D.P.Reg. 15 febbraio 2023, n. 3

5. Ai fini di cui al presente articolo PENSPLAN CENTRUM stipula apposita convenzione con uno o più studi legali in provincia di Bolzano e uno o più studi legali in provincia di Trento, e/o con istituti di patronato od altri organismi convenzionati.⁴

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate le disposizioni di dettaglio necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui al Titolo III si applicano alle domande di contributo presentate a decorrere dalla data del 1° luglio 2022. Fino a tale data agli interventi di cui al Titolo III si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Regione n. 75 del 7 ottobre 2015 e s.m..

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 75 del 7 ottobre 2015 e s.m..

3-bis. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento Pensplan Centrum provvede ad elaborare un nuovo schema di convenzione ai sensi dell'articolo 11 e a inviarlo alla Giunta regionale per l'approvazione. Entro quarantacinque giorni dall'approvazione del nuovo schema di convenzione Pensplan Centrum e i fondi pensione che intendono proseguire il convenzionamento provvedono a sottoscrivere la nuova convenzione. Decorso tale termine cessano in ogni caso gli effetti delle convenzioni sottoscritte sulla base della normativa previgente.⁵

⁴ I commi 2, 3, 4 e 5 sono stati soppressi dall'art. 1 comma 1 lett. b) punto ii) del D.P.Reg. 15 febbraio 2023, n. 3.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 1 comma 1 lett. c) del D.P.Reg. 15 febbraio 2023, n. 3.

ALLEGATO 1⁶



⁶ Il presente logo è stato sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. d) del D.P.Reg. 15 febbraio 2023, n. 3. La modifica decorre dal 1° aprile 2023. (Cfr. art. 2 comma 1 del D.P.Reg. n. 3/2023).

ALLEGATO 2

LOGO DEL FONDO

Partner di Pensplan Centrum S.p.A. 

LOGO DES FONDS

Partner von Pensplan Centrum AG 
